



## Regione Lombardia

### Giunta Regionale

Direzione Generale  
Tutela Ambientale  
Servizio Protezione Ambientale  
e Sicurezza Industriale  
Via F. Filzi, 22  
20124 Milano  
Tel. 6765.1

15786

Milano, **23 MAR. 2000**

Spett.le  
SADEPAN CHIMICA S.a.s.  
Viale Lombardia, 29  
46019 VIADANA (MN)

Egr. Sig. Sindaco  
del Comune di  
46019 VIADANA (MN)

Al Responsabile del Servizio 1  
ASL della Provincia di MANTOVA  
Via Cesare Battisti, 5  
46100 MANTOVA

Fasc. 6663/15304/98

MR *Dele*

Oggetto: presa d'atto modifica non sostanziale ad impianto esistente.

*Rif.: Comunicazione per l'installazione di un nuovo sistema di abbattimento biologico sull'emissione in atmosfera del Reparto produzione "colle in polvere" in ottemperanza alla Delibera della Regione Lombardia n° VI/26406 del 21 marzo 1997, pervenuta in data 04/03/1998 prot. 15304.*

Con riferimento alla comunicazione di cui all'oggetto, vista la Circolare 1 AMB/93 della Regione Lombardia, si ritiene che non sia applicabile il disposto del DPR 203/88, limitatamente alle modifiche proposte dalla Ditta in indirizzo, così come dettagliate nella relazione allegata alla domanda stessa e più precisamente:

*"Costruzione di un nuovo impianto di trattamento di tipo biologico (biofiltro) per l'aeriforme proveniente dall'impianto di produzione resine ureiche (colle) in polvere."*

Tale impianto è infatti da ritenersi quale "modifica migliorativa", atta a garantire, anche nelle peggiori condizioni di esercizio, il rispetto dei valori limite fissati nell'atto autorizzativo (decreto n° VI/26406 del 21 marzo 1997). Essendo quindi esclusa la possibilità di un peggioramento quali-quantitativo delle emissioni prodotte, non necessita il rilascio di nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) del d.p.r. 203/88.

La Regione Lombardia si riserva comunque, ad impianto installato, la possibilità di impartire ulteriori prescrizioni, qualora necessario e previa valutazione del funzionamento dell'impianto stesso.

Il Servizio N.1 della competente ASL dovrà comunque verificare che non siano intervenute modifiche e/o variazioni negli impianti e nel ciclo tecnologico rispetto a quanto dichiarato dall'azienda.

In caso contrario, o nel caso in cui sussistano modifiche sostanziali tali da determinare un peggioramento qualitativo e/o quantitativo delle emissioni in atmosfera, saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 24 e/o 25 del D.P.R. 203/88.

Qualora dovessero verificarsi eventuali modifiche e/o variazioni tali da provocare nuove o maggiori emissioni inquinanti in atmosfera, la Ditta, in base alle normative vigenti, dovrà inoltrare, al Servizio Protezione Aria di questo Settore, la documentazione relativa.

Distinti saluti,

Il Dirigente del Servizio  
(Dott. Giuseppe Rotondaro)

